OSSERVATORIO POLITICHE STRUTTURALI
Istituto Nazionale di Economia Agraria

Valutazione della congruenza dei premi delle misure di SR - Alcune considerazioni sulla metodologia di calcolo e sul processo di verifica e conferma dei dati

Gennaio 2007

Premessa e riferimento normativo

Obiettivo principale della presente nota è di chiarire alcuni aspetti metodologici relativi alle attività di giustificazione economica dei premi di sviluppo rurale che le Regioni e le Province Autonome devono svolgere in base alle disposizioni degli articoli 48 e 53 del Regolamento CE n. 1974/2005 del 15 dicembre 2006.

Al riguardo si ricorda come l'iniziale versione della bozza di regolamento applicativo sia stata più volte modificata e semplificata. Allo stato attuale la norma prevede che il soggetto che verifica e certifica l'attendibilità dei calcoli dei premi non abbia legami gerarchici con le autorità responsabili dell'attuazione del Programma, e che sia allo stesso tempo in possesso di adeguate conoscenze e capacità tecniche e scientifiche per controllare e confermare il calcolo. Si richiede in sostanza la tracciabilità delle fonti, che consenta la verifica dell'adeguatezza del dato per il calcolo delle componenti che concorrono nella definizione del premio.

Ulteriori indicazioni sulla modalità di calcolo dei premi sono contenute nell'articolo 53 del regolamento attuativo, che prevede

a) che il calcolo contenga solamente elementi verificabili,
b) che i calcoli siano basati su valori assodati tramite opportune perizie
c) che venga chiaramente indicata la fonte dei dati
d) che le analisi siano differenziate in funzione delle condizioni regionali e locali e tengano conto dell'effettivo uso del suolo
e) che, per le misure di cui agli articoli 31, 37-40 e 43-47 del regolamento 1698/2005, non contengano elementi legati a costi di investimento fissi.

Simili indicazioni sono peraltro contenute anche nel documento di lavoro SR10/07/2006, che riassume le opinioni formulate dai servizi della Commissione sugli impegni agroambientali e loro verificabilità, al punto 2 (alcuni principi generali per l'elaborazione delle misure), 3(nuovi principi di riferimento per le misure agro-ambientali) e 4 (ipotesi e calcoli standard).

In particolare il documento sottolinea l'importanza di effettuare calcoli corretti e differenziati per la partecipazione al fine di evitare sia le situazioni di sottocompensazione delle perdite di reddito, che porterebbero ad una bassa propensione alla partecipazione, che le situazioni di sovracompensazione ed i conseguenti alti livelli di partecipazione.

Il documento tecnico della Commissione si sofferma inoltre (limitatamente alle misure agroambientale) sui presupposti per una corretta definizione della base di riferimento (baseline), che deve considerare sia la legislazione vigente in termini di condizionalità Reg. (CE) 1782/2003, in particolare il rispetto dei Criteri di Gestione Obbligatori (CGO) che non possono in nessun essere considerati alla stregua di impegni nell'ambito delle misure di sviluppo rurale (e quindi non possono essere inclusi nella giustificazione economica dei premi), requisiti minimi per il mantenimento di buone condizioni agronomiche ed ambientali (BCAA) riguardanti la tutela del suolo e la conservazione degli habitat naturali e delle caratteristiche del paesaggio, ed infine la gestione conservativa dei terreni investiti a pascolo permanente a livello di Stato membro (art. 5).
La definizione dalla base di riferimento per il calcolo dei premi deve inoltre considerare l'eventuale legislazione nazionale (o regionale), in particolare per quanto riguarda i requisiti minimi per l'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e gli eventuali altri requisiti obbligatori.
Il documento tecnico della Commissione sottolinea inoltre il fatto che, nel corso della disanima dei programmi, la Commissione accerterà le informazioni fornite dagli Stati membri e dalle regioni con riferimento al rispetto dei CGO e delle BCAA e, qualora i requisiti minimi di riferimento non fossero ritenuti adeguati, le regioni saranno invitate a migliorare gli stessi al fine di facilitare l'approvazione dei rispettivi Piani di Sviluppo Rurale.

Nel seguito della presente nota si affronteranno le problematiche legate ai presupposti economici del calcolo dei premi, alle fonti dei dati e relativa affidabilità, alle modalità di elaborazione dei dati ed infine all'interpretazione dei risultati.
La necessità di uniformare gli approcci adottati nella giustificazione dei premi rende necessaria l'adozione di un documento di indirizzo generale sulle metodologie adottabili in relazione alle diverse misure e alla disponibilità oggettiva di dati ed informazioni a livello nazionale e regionale.
L'impiego di dati la cui rilevazione non è specificatamente finalizzata agli obiettivi dell'analisi (visti i tempi non è tecnicamente possibile utilizzare specificatamente rilevati per la definizione della congruità dei premi) presenta dei limiti di cui occorre tener conto per una loro corretta interpretazione. Risulta pertanto importante sottolineare che l'impiego delle possibili fonti di dati per il calcolo dei premi è condizionato ad una preliminare verifica di adeguatezza del dato in merito a:

a) la scala geografica di riferimento;
b) la tipologia produttiva;
c) le caratteristiche del territorio di riferimento.

Le categorie delle informazioni necessarie per il calcolo delle voci per la definizione dei premi non sono omogenee tra le diverse tipologie di misure; ciò implica che per ciascuna misura occorre individuare le tipologie (o la tipologia) di dati più idonea. Occorre inoltre sottolineare l'importanza della componente territoriale per le misure in oggetto. Ciò implica che, ove possibile, l'analisi faccia riferimento a dati statistici, studi e ricerche riferiti allo specifico territorio oggetto di indagine.
Le misure per le quali è richiesta una giustificazione economica dei premi sono le seguenti:

- Rispetto delle norme basate sulla legislazione comunitaria (art. 31),
- Indennità Natura 2000 e derivata dall'attuazione delle Direttive 79/409/CEE, 92/43/CEE e 2000/60/CE (art. 38),
- Pagamenti agroambientali (art. 39),
- Pagamenti per il benessere degli animali (art. 40),
- Imboschimento terreni agricoli (art. 43),
- Primo impianto di sistemi agroforestali su terreni agricoli (art. 44),
- Imboschimento di superfici non agricole (art. 45),
- Indennità natura 2000 (art. 46),
- Pagamenti per indennità silvoambientali (art. 47),

Se pertinente, secondo l'art. 53 del Regolamento Attuativo, lo Stato membro sulla base dei *costi standard* e delle *presunzioni standard relative alla perdita di reddito*, potrà fissare il livello di sostegno previsto per tali misure, semplificando quindi la procedura di stima e facendo riferimento, ove presenti, a costi e redditi standard, riferiti ad aziende tipo per il territorio considerato. Fondamentalmente la differenza l'adozione di modalità di calcolo dettagliato e costi standard risiede nella considerazione o meno della diversa distribuzione dei valori di costo e di reddito all'interno del gruppo di aziende considerate per l'analisi.
Il Regolamento attuativo distingue chiaramente le due metodologie e, pur ammettendole entrambe, sottolinea la maggiore correttezza della prima rispetto alla seconda (costi e redditi standard). La differenza tra i due approcci sta fondamentalmente nel fatto di considerare, nel primo caso, come redditi e costi si distribuiscono tra i beneficiari (potenziali o reali) del premio, rendendo possibile una stima della percentuale di aziende che si trovano in potenziale situazione di sottocompensazione e di quelle che al contrario verrebbero sovracompensate con il livello di premio stabilito nel Piano di

Sviluppo rurale. L’approccio con costi e redditi standard individua invece solo il livello medio o mediano per i maggiori costi o minori redditi e non consente di valutare la distribuzione.

Principali fonti di dati

I dati che possono essere utilizzati ai fini della determinazione del premio relativo alle diverse misure e azioni previste dal Reg. (CE) 1698/2005 possono essere distinti in primari e secondari.

I dati primari sono quelli rilevati mediante la realizzazione di indagini ad hoc, mentre quelli secondari sono già disponibili, per cui non è necessario effettuare specifiche operazioni di raccolta dati. Peraltro, vista la tipologia di indagine ed i tempi a disposizione per il suo completamento, i dati utilizzati ed utilizzabili saranno soprattutto di tipo secondario, raccolti ed elaborati per finalità diverse rispetto all'indagine sulla congruità dei premi di sviluppo rurale.

Solo a titolo di esempio, alcune fonti di dati secondari che possono, in linea generale, essere utilizzati per l'analisi sono:

1. **Dati ISTAT ed EUROSTAT**: è presumibile che le fonti ISTAT vengano soprattutto impiegate per la definizione degli universi di riferimento, in particolare la numerosità delle imprese agricole, la loro distribuzione territoriale, la distribuzione per Orientamento Economomico e per dimensione, la distribuzione degli usi del suolo e delle altre attività produttive. Sono inoltre disponibili alcune informazioni economiche di fonte ISTAT, che peraltro sono più legate a fenomeni macro economici (PIL, Valore Aggiunto, etc) e pertanto difficilmente impiegabili per la valutazione della congruità dei premi, per la quale si ritiene debbano essere impiegati soprattutto dati di tipo microeconomico, riferiti cioè alle imprese agricole;
2. **RICA**: le informazioni di contabilità aziendale raccolte e rese disponibili tramite la Rete Contabile possono essere agevolmente impiegate per la valutazione della congruità dei premi. In questo senso la RICA, analogamente ad altre fonti di dati contabili agricoli a livello regionale (ove disponibili), può, pur con i limiti di seguito evidenziati, fornire sufficienti informazioni per la valutazione della congruità dei premi di numerose misure di sviluppo rurale.
3. **Monitoraggio e Valutazione**: i dati raccolti ed elaborati nell'ambito del monitoraggio e della valutazione del PSR della programmazione 2000-2006 e, in particolare, le informazioni impiegate dal valutatore per la valutazione delle singole misure possono in determinati contesti riportare informazioni di carattere economico sulla congruità dei premi. Spesso gli stessi quesiti valutativi ponevano domande per le quali era necessario confrontare l'onerosità degli impegni con il livello di premio previsto nell'ambito del

PSR. Ovviamente l'utilizzo di tali informazioni presuppone che le misure programmate o in fase di programmazione per il periodo 2007-2013 siano identiche o simili a quelle dell'attuale programmazione di sviluppo rurale.

4 **Indagini effettuate da soggetti terzi**, istituti di ricerca, università, amministrazioni, o altri soggetti che contengano informazioni specifiche sui processi produttivi oggetto di impegno. In questa categoria rientrano anche prezziari regionali, prontuari, tabelle ed informazioni su costi e ricavi delle colture in condizioni normali (costi standard/ ricavi standard);

5 **Documenti di programmazione**, qualora contengano informazioni attendibili e controllabili su costi e ricavi delle colture;

6 **Pubblicazioni periodiche delle camere di commercio;**

7 **Informazioni e dati detenuti dalle associazioni di produttori;**

8 **Giudizio di esperti**, ovviamente se viene garantito la attendibilità e la controllabilità delle informazioni fornite dagli esperti**;**

9 **Altre fonti di carattere statistico ed economico,** qualora garantiscano una sufficiente attendibilità dei dati e delle stime.

Condizioni di utilizzo delle fonti.

Le condizioni di utilizzo delle fonti sono in linea generale quelle che regolano qualsiasi indagine di tipo tecnico-scientifico. Non esistono pertanto fonti di dati di migliore o peggiore qualità, ma la fonte va individuata e valutata in rapporto agli obiettivi dell'indagine e, ovviamente, alla disponibilità di informazioni.

Va quindi ricordato, che le fonti dei dati utilizzati devono essere certe e controllabili, preferendo, ove possibile, fonti statistiche ufficiali (ISTAT, RICA, EUROSTAT), ma ricorrendo anche a fonti diverse qualora ciò sia necessario non essendo disponibili dati di fonte ufficiale. Anche il giudizio di esperti o le informazioni fornite (meglio se in forma scritta) dalle associazioni di produttori sono impiegabili, se opportunamente documentate, qualora non siano disponibili altre fonti di dati.

Il calcolo della congruità economica dei premi.

Dal punto di vista operativo le norme previste nell'ambito del regolamento applicativo vogliono garantire che le autorità nazionali e regionali nella fase di formulazione del Piano di Sviluppo Rurale tengano conto, nella definizione dei premi, delle perdite di reddito e delle variazioni nella struttura dei costi conseguenti alla adozione delle misure oggetto di impegno.

Dal punto di vista economico il problema si pone in termini piuttosto semplici, e potrebbe essere risolto confrontando i margini lordi colturali delle attività produttive oggetto di impegno con quelli delle aziende non aderenti alla misura.

La metodologia di analisi deve basarsi sul confronto tre una condizione di non adozione delle pratiche e degli impegni previsti nell'ambito della misura e con una condizione (ipotetica o reale) di adesione alla misura, con il rispetto di tutti gli impegni ed i vincoli imposti ed il conseguente effetto sui redditi e sui costi, includendo eventualmente una valutazione dei costi transazionali della misura.
Come sinteticamente evidenziato nello schema 1, prima di procedere al calcolo della giustificazione economica dei premi vanno ricordate alcune premesse. In primo luogo il regolamento prevede che il calcolo della congruità dei premi sia basato su una chiara definizione degli impegni aggiuntivi della misura rispetto alle normali pratiche agricole (Criteri di gestione obbligatoria). Ovviamente tale definizione degli impegni aggiuntivi dovrà tenere conto anche della rispetto delle norme di condizionalità, ove presente. In realtà il rispetto delle norme di condizionalità dovrebbe essere già considerato nella definizione delle misure, prevedendo in fase di programmazione impegni che siano aggiuntivi rispetto alla condizionalità. Questo fatto impone evidentemente una certa revisione degli schemi di misura adottati nella precedente programmazione, in quanto rende alcuni degli impegni che in precedenza potevano essere oggetto di premio (soprattutto nell'ampia categoria dei premi agroambientali) non più ammissibili a premio in quanto compresi nelle norme di condizionalità.
La considerazione delle norme di condizionalità va pertanto ricordata soprattutto nella definizione della *baseline* (cioè del termine di riferimento per il calcolo dei maggiori costi e minori redditi conseguenti alla adesione ad una misura di sviluppo rurale), soprattutto quando, come si vedrà in seguito, si calcoli la congruenza del premio sulla base di un confronto tra i redditi delle aziende che hanno aderito e quelle che non hanno aderito alle misure di sviluppo rurale nella programmazione 2000-2006, in quanto in tale periodo le norme di condizionalità non erano ancora attive.

Fig. 1. Schema logico giustificazione economica premi sviluppo rurale

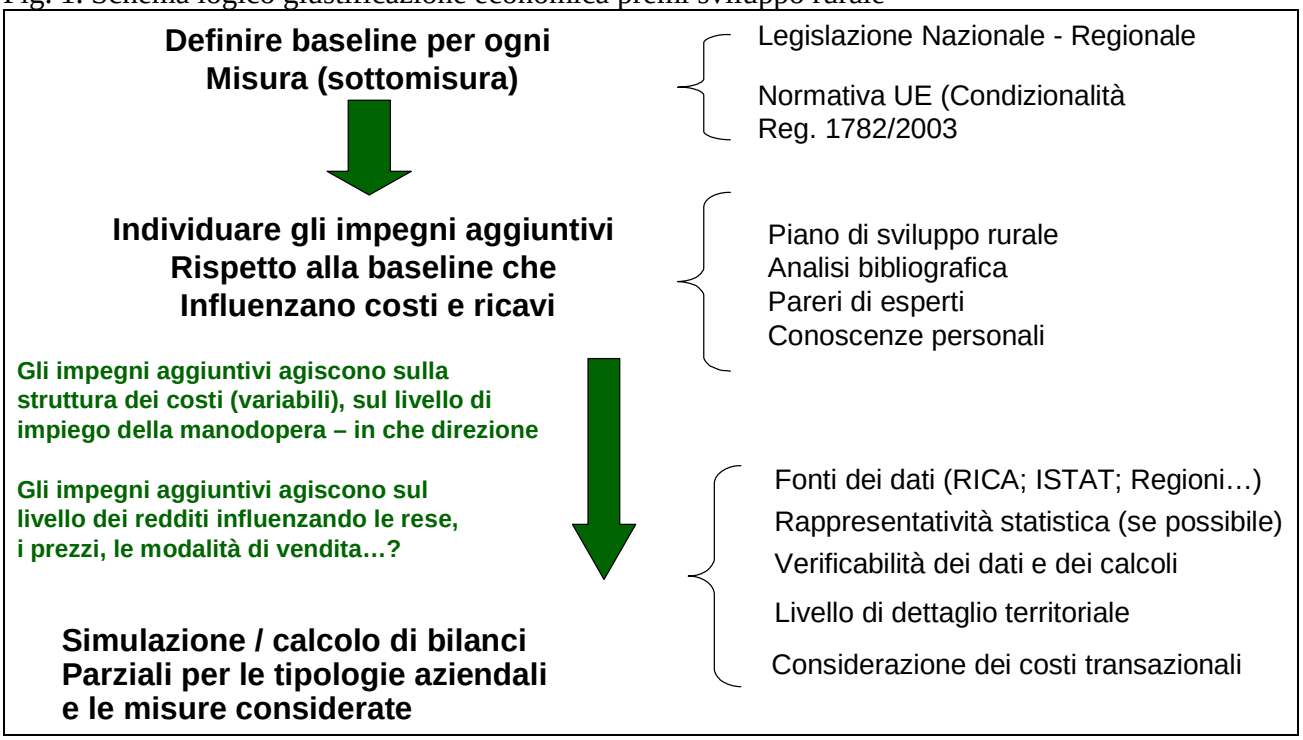

Le possibili modalità di calcolo dei premi.

Come evidenziato in figura 1, le diverse modalità di calcolo del premio si distinguono sia in base alla disponibilità di dati che alla diversa impostazione della misura. Nel caso di misure i cui impegni agiscono sia sui costi che sui ricavi delle attività agricole è opportuno procedere con un analisi economica di tipo controfattuale, confrontando il reddito (margine lordo dell'attività produttiva) di aziende aderenti alla misura con quelli di aziende che non aderiscono alla misura. La differenza tra i margini lordi dei due gruppi di aziende costituisce il livello di confronto sul quale valutare la congruità dell'intervento.

Nell'ipotesi più semplice l'analisi economica controfattuale potrà essere basata su dati microeconomici tratti da fonti ufficiali (RICA, o altre fonti di dati economici e strutturali agricoli, quali REA, rilievi diretti delle amministrazioni Regionali e Provinciali). L'analisi prevede il confronto dei livelli di reddito calcolati su gruppi di aziende aderenti e non aderenti alla misura.

Il confronto tra i due gruppi di aziende può essere basato su dati storici nel caso la misura sia stata già attuata nelle precedenti fasi di programmazione con baseline ed impegni sostanzialmente analoghi alla attuale fase di programmazione. Nel caso di misure nuove, per le quali non sono disponibili dati storici,

il confronto dovrà essere giocoforza basato su una simulazione delle più probabili variazioni dei costi e dei redditi conseguenti alla adozione degli impegni previsti, basate su dati ed informazioni desunte dalle fonti disponibili.

Peraltro la RICA (o le altre basi dati che riportano informazioni storiche sulle caratteristiche economiche e reddituali delle aziende agricole) potrebbe essere inadeguata nelle seguenti situazioni:

1. quando le misure della nuova programmazione sono sostanzialmente diverse dalle misure della programmazione 2000-2006 e non è quindi possibile utilizzare dati economici di aziende (aderenti e non aderenti alle misure) riferiti alla precedente programmazione.
2. quando uno dei due campioni (aderenti/non aderenti) non è sufficientemente ampio ().
3. per misure che riguardano attività produttive (colture o allevamenti) non sufficientemente investigate nell'ambito della RICA (esempio misure forestali, oppure in alcuni casi anche misure di tipo paesaggistico)

Nel caso sia possibile utilizzare dati microeconomici della RICA bisogna procedere ad una elaborazione ad hoc utilizzando informazioni che, dal punto di vista operativo, sono contenute in diverse banche dati. In particolare è opportuno utilizzare le informazioni economiche delle banche dati colture, allevamenti ed aziende.

La base di calcolo è il margine lordo della coltura/allevamento. Il calcolo del margine lordo garantisce di rispettare le indicazioni comunitarie di non includere nella valutazione aggregati economici riconducibili ai costi fissi.
Inoltre il riferimento al margine (reddito) lordo incorpora sia gli effetti di costo che quelli di ricavo, sarebbe errato considerare solo i costi in quanto molte misure prevedono impegni aggiuntivi rispetto alla usuale pratica agricola che hanno effetti sia sulla struttura dei costi (maggiori impegni di lavoro, oppure anche minore impiego di fattori produttivi) che sulla struttura dei ricavi (estensivizzazione della produzione).

Con specifico riferimento agli articoli 38, 39, 40 e 46 del Regolamento (CE) n. 1698/2005, Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva 2000/60/CE, Pagamenti agroambientali e indennità Natura 2000 (a valenza forestale), la determinazione dei maggiori costi sostenuti e dei mancati redditi

può essere ottenuta mettendo a confronto i risultati economici dei due campioni di aziende sopra descritti. In altre parole si tratta di misurare la differenza esistente tra i ricavi, i costi di produzione e, dunque, i redditi ottenuti da attività produttive vegetali e animali realizzate con i diversi processi tecnologici ipotizzati, sulla base della quale sia possibile verificare l'adeguatezza del premio corrisposto.

Il Margine Lordo unitario (ML/ha; ML/UBA) può essere utilmente impiegato per queste finalità: come indicatore economico di breve periodo esso considera le sole spese attribuibili al processo produttivo (spese specifiche), escludendo tutte quelle voci di costo legate alla struttura ed all'organizzazione aziendale (costi fissi). L'esclusione di queste ultime voci di spesa è pienamente corrispondente con quanto disposto dai servizi tecnici della Commissione Europea (art. 53, comma 2 trattino e) del regolamento (CE) 1974/2006).

L'attivo del bilancio del processo produttivo agricolo viene definito dalla Produzione Lorda (PL), ottenuta quale sommatoria del valore delle vendite (quantità venduta moltiplicata per il prezzo di mercato del prodotto), del valore dei prodotti secondari e del valore dei prodotti destinati ad essere riutilizzati in altri processi produttivi aziendali (reimpieghi). Il valore di questi ultimi (per esempio: reimpieghi per sementi e per allevamenti) viene determinato applicando un valore unitario coincidente con il più probabile valore di mercato realizzato dallo stesso prodotto.

Per contro le Spese Specifiche, che costituiscono la parte passiva del bilancio, coincidono con i costi riferiti ai fattori produttivi utilizzati completamente ed esclusivamente dall'attività produttiva, e che pertanto possono essere ad essa direttamente imputati. Nel nostro caso essi coincidono con spese per:

1 Consumi intermedi di materie prime:
2 sementi e piante
3 fertilizzanti;
4 mezzi per la difesa delle colture (anticrittogamici, insetticidi, diserbanti, ecc.);
5 combustibili;
6 foraggi, mangimi, lettimi e medicinali;
7 altri materiali di consumo.
8 Servizi:
9 noleggi;
10 assicurazione sul prodotto;
11 acqua e elettricità;

12 veterinario;
13 altri servizi.
14 Manodopera specifica

Si intende per manodopera specifica quella direttamente utilizzata per l'esecuzione delle operazioni colturali e di allevamento. Nel campione di aziende aderenti alla misura si considera manodopera specifica tutta l'eventuale manodopera aggiuntiva richiesta per realizzare il processo produttivo secondo le modalità (disciplinari) connesse al mantenimento dell'impegno della misura di sviluppo rurale. Questo in quanto si suppone che l'azienda beneficiaria, nelle condizioni ante adesione all'impegno, si trovi in condizioni di equilibrio per quanto concerne l'utilizzo del fattore lavoro. Pertanto si ipotizza che ogni aumento del fabbisogno, volendo metodologicamente ignorare eventuali variazioni della struttura fissa aziendale, venga realizzato attraverso il ricorso a forme contrattuali di lavoro temporaneo avventizio.

La differenza tra il Margine Lordo del campione di aziende aderenti rispetto ai non aderenti costituisce il livello del confronto sul quale valutare la congruità dell'intervento.

Lo schema di calcolo da rispettare , dunque, è il seguente:

Indicatore	operatore	Descrizione
Produzione Lorda (PL) al lordo dei Reimpieghi	-	valore delle vendite + valore dei prodotti secondari + reimpieghi
Spese specifiche	=	Consumi intermedi di materie prime + Servizi + Manodopera extra-aziendale
Margine Lordo (ML)		PL – Spese specifiche

Nello schema di calcolo del margine lordo non vengono considerati i costi fissi, gli interessi (pagati e calcolati) sul capitale fondiario, e gli ammortamenti. Un'altra voce esclusa dal calcolo, è ovviamente rappresentata dai premi per le misure di sviluppo rurale. I premi PAC sono normalmente rilevati dalla RICA e sono considerati alla stregua di una voce di ricavo. Peraltro non dovrebbero influenzare la giustificazione economica del premio in quanto presenti in entrambi i gruppi di aziende.

Nel confronto tra i due gruppi di aziende (ove la numerosità campionaria lo consenta) andrebbe considerata anche l'eventuale modulazione del premio (ad esempio per altitudine o altri parametri di svantaggio). Ovviamente questa è un informazione aggiuntiva, che fornisce maggiore dettaglio all'analisi ma potrebbe essere omessa se la numerosità campionaria non permette stratificazioni di questo tipo.

Di seguito si propone una breve lista di possibili domande sulla metodologia di analisi e relativi chiarimenti.

Che fare se il campione RICA non è statisticamente rappresentativo quando si scende a livello di singolo processo produttivo?

Il problema della numerosità campionaria si pone nella definizione dei due sottocampioni (aziende aderenti e non aderenti). Può infatti succedere che la bassa numerosità campionaria non consenta di effettuare analisi con campioni statisticamente significativi. Il problema potrebbe verificarsi con una certa frequenza, visto che il campione RICA è rappresentativo solo a livello di Regione, di OTE e UDE. Se i campioni (come è probabile) non sono rappresentativi si potrebbe adottare un approccio per "azienda tipo" individuando le tipologie aziendali più comuni per una determinata misura, calcolando di conseguenza redditi e struttura di un'azienda tipo (media delle aziende di una determinata tipologia e ripartizione colturale) e confrontando i dati economici con quelli di una analoga azienda tipo aderente alla misura.

Che fare se il campione RICA non contiene informazioni economiche e reddituali sulle aziende aderenti alla misura (ad esempio se si tratta di una misura non attuata nella precedente programmazione)

Formulare ipotesi (basate su riferimenti bibliografici, ricerche, informazioni tecniche ed economiche controllabili) sulla variazione della struttura dei costi e dei redditi conseguente all'adozione delle misure. Confrontare quindi le due ipotesi reddito lordo delle attività produttive.

Come gestire la variabilità dei dati economici del campione?

Un modo per evidenziare la variabilità dei dati economici all'interno del campione potrebbe essere

quello di calcolare i valori sotto forma di *range* (media, valore massimo, valore minimo e deviazione standard). Eventualmente, se la numerosità del campione lo consente effettuare valutazioni sulla distribuzione dei redditi.

Come operare nel caso di misure forestali per le quali non sono disponibili informazioni microeconomiche comparabili alla RICA?

L'Italia, contrariamente ad altri paesi europei, non ha mai attivato una rete contabile per le imprese forestali. Alcuni dati reddituali molto sintetici sono disponibili nella RICA ma si riferiscono esclusivamente ad aziende agricole con superficie forestale, le aziende forestali esclusive non sono oggetto di rilevo.

Come operare un'analisi basata su costi e ricavi standard, e in quali elementi tale analisi differisce dalla procedura normale?

Nel caso non siano disponibili per l'attività produttiva oggetto di valutazione dati sufficientemente rappresentativi nell'ambito della banca dati RICA o di altre fonti statistiche, si potrà fare riferimento a costi e ricavi "standard" e ad analoghe assunzioni sulle perdite di reddito. Di fatto la metodologia di stima dovrebbe essere la stessa, prevedendo di formulare, sulla base di dati di natura diversa (si veda al riguardo la sezione sulle fonti dei dati) due ipotesi relative ai costi e ricavi delle attività produttive di aziende aderenti e non aderenti alla misura oggetto di valutazione.

Come evidenziato nello schema 1, per particolari tipologie di impegno, nelle quali non si preveda una variazione delle produzioni e dei ricavi, si potrà semplificare la formulazione del problema tenendo in considerazioni i soli maggiori costi (va evitato, anche in questo caso, il riferimento a costi fissi).

In questo contesto, logicamente, la fonte dei dati utilizzati per la definizione delle due situazioni (aziende aderenti e non aderenti alla misura oggetto di valutazione) diventa estremamente importante. Al riguardo potranno essere utilizzati manuali e prontuari che riportano tempi e costi delle principali lavorazioni, meglio se con uno specifico riferimento territoriale, indagini relative alle tecniche produttive oggetto di impegno, indagini sulla produttività delle colture e degli allevamenti in determinate condizioni, studi specifici di settore e dati in possesso delle associazioni di produttori o anche dichiarazioni di testimoni privilegiati se opportunamente documentati e controllabili.

Alcune indicazioni specifiche per misura

Secondo quando indicato nell'Allegato II le modalità di calcolo dei premi seguiranno quindi diverse modalità per le diverse misure.

Misure agricole

Per quanto riguarda la **misura Rispetto delle norme** basate sulla legislazione comunitaria (art. 31 del Reg. 1698/05), gli aiuti temporanei su base annua e decrescenti per azienda, contribuiscono alla copertura dei costi sostenuti e all'indennizzo per la perdita di reddito derivante dall'applicazione dei nuovi obblighi e vincoli alle pratiche agricole in materia di tutela dell'ambiente, sanità pubblica, sicurezza sul lavoro, salute delle piante e benessere degli animali. Al fine di giustificare l'entità del premio corrisposto risulta necessario illustrare e descrivere nel PSR l'impatto sui costi operativi di gestione delle aziende agricole e gli eventuali minori redditi, derivanti dagli obblighi o dalle limitazioni imposte dalle norme comunitarie.

Per quanto riguarda la misura **Indennità Natura 2000** e indennità connesse alla direttiva 2000/60/CE (art.38 del Reg. 1698/05), nel PSR dovranno essere individuate le zone designate per l'attuazione delle Direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE e riportati gli obblighi derivanti dalle corrispondenti disposizioni di gestione per le aziende agricole e per le aziende forestali. Per il calcolo giustificativo dei costi aggiuntivi e della perdita di reddito nella zona interessata, derivanti dagli svantaggi relativi all'attuazione delle Direttive, dovrà essere riportata una descrizione della metodologia e le ipotesi agronomiche utilizzate.

I **pagamenti agroambientali** (art.39 del Reg. 1698/05) sono erogati agli agricoltori che assumono volontariamente impegni, per una durata compresa tra i 5 e i 7 anni, che vadano al di là delle specifiche norme obbligatorie stabilite in applicazione del regolamento (CE) n. 1782/2003 (art. 4 e 5 e allegati III e IV) e dei requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e di altre specifiche norme obbligatorie prescritte dalla legislazione nazionale. I pagamenti sono versati annualmente, per tipologia di coltura ad ettaro o per unità di bestiame, al fine di compensare i costi aggiuntivi e il mancato reddito derivanti dall'impegno assunto e possono, se necessario coprire anche i costi di transazione. Per il calcolo del premio dovranno essere quindi quantificati i maggiori costi e la perdita di

reddito derivante dall'impegno assunto per ciascun particolare tipo di impegno facendo riferimento al confronto tra una situazione di non adesione alla misura (nel rispetto delle norme della condizionalità, se rilevanti) ed una situazione di adesione alla misura. Tali parametri verranno anche utilizzati come riferimento per il calcolo del livello dei costi di transazione, che non dovranno superare il 20% della perdita di reddito e dei costi aggiuntivi, e sarà calcolato rispetto alla durata del periodo dell'impegno assunto (art.27 parag. 10, Reg. Attuativo). La metodologia definita dovrà tenere in considerazione anche l'eventuale aiuto concesso ai sensi del Regolamento (CE) n. 1782/2003, e descrivere il metodo di conversione utilizzato per altre unità diverse da quelle utilizzate nell'Allegato del Reg. 1698/05.

I pagamenti concessi agli agricoltori che assumono volontariamente impegni per il **benessere degli animali** (art.40 del Reg. 1698/05) riguardano soltanto quegli impegni che vanno al di là dei requisiti obbligatori stabiliti dal regolamento (CE) n. 1782/2003 (art. 4 e dell'allegato III) e altri requisiti obbligatori prescritti dalla legislazione nazionale. Per compensare i costi aggiuntivi e la perdita di reddito derivanti dall'impegno, i pagamenti versati annualmente per una durata compresa tra cinque e sette anni, raggiungono un massimale di 500 euro per unità di bestiame e possono eventualmente coprire anche i costi di transazione. Il PSR dovrà descrivere e motivare i diversi tipi di impegno, sulla base della previsione del loro impatto per almeno una delle aree identificate all'art. 27, (paragrafo 7), del Regolamento Attuativo . Per il calcolo del premio dovrà essere descritta la metodologia, le ipotesi e i parametri agronomici/zootecnici (inclusa la descrizione dei requisiti di base pertinenti a ciascun tipo di impegno) da utilizzare per quantificare i maggiori costi e la perdita di reddito derivante dall'impegno assunto e per il livello dei costi di transazione, che non dovranno superare il 20% della perdita di reddito e dei costi aggiuntivi e che sarà calcolato rispetto alla durata del periodo dell'impegno assunto (art.27 parag. 10, Reg. attuativo).

Misure forestali.

Il sostegno per **l'Imboschimento di terreni agricoli** (art.43 del Reg. 1698/05) copre i costi di impianto e/o i costi di manutenzione per un periodo massimo di cinque anni con un premio annuale per ettaro imboschito e/o le perdite di reddito provocate dall'imboschimento per un periodo massimo di 15 anni con un premio annuale per ettaro a favore degli agricoltori o associazioni che hanno coltivato la terra prima dell'imboschimento o di qualsiasi altra persona fisica o entità di diritto privato. La giustificazione del premio riguarda in questo caso solamente i premi annuali relativi alla compensazione della perdita

di reddito. In questo caso la giustificazione economica, considerato che il premio compensa la perdita di reddito dovuta alla non attività agricola, potrà fare riferimento alla media dei redditi delle colture attuate in zona (in questo caso la fonte RICA è la più indicata). A rigor di logica, almeno per impianti a turni corti nei quali il taglio avvenga entro un ragionevole lasso di tempo dalla conclusione dell'erogazione dei premi, andrebbe considerata anche una annualizzazione del ricavo di fine turno, qualora sia possibile stimarlo.

Un approccio analogo dovrebbe essere adottato anche per la misura di **primo impianto di sistemi agroforestali** (art.44 del Reg. 1698/05) e per **l'imboschimento di terreni non agricoli** (art.45 del Reg. 1698/05).

Le **Indennità Natura 2000** (art.46 del Reg. 1698/05) sono versate annualmente per ettaro di superficie forestale ai privati proprietari di foreste o alle loro associazioni per compensare i costi e il mancato reddito derivanti dai vincoli imposti all'uso del bosco dalle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE. Nella definizione della misura, oltre alla individuazione e delimitazione delle zone designate in cui attuare le Direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE, dovranno essere riportati anche gli obblighi derivanti dalle corrispondenti norme in materia gestionale vigenti a livello nazionale/regionale per i proprietari di foreste, ed essere descritta la metodologia per il calcolo giustificativo dei costi sostenuti e della perdita di reddito risultante dalle limitazioni all'uso delle foreste e di altre zone boschive a seguito dell'attuazione delle Direttive. Trattandosi di obblighi aggiuntivi rispetto alle usuali pratiche forestali la giustificazione economica del premio dovrà conformarsi alla formulazione della misura.

I **Pagamenti silvoambientali** (art.47 del Reg. 1698/05) sono concessi per ettaro di superficie forestale ai beneficiari che assumono volontariamente impegni silvoambientali che vanno al di là dei requisiti obbligatori. I pagamenti sono intesi a compensare i costi aggiuntivi e la perdita di reddito derivanti dall'impegno. La durata degli impegni è compresa tra cinque e sette anni, salvo giustificata necessità per particolari tipi di impegni. Il PSR deve prevedere le motivazione degli impegni sulla base del relativo previsto impatto ambientale in relazione alle esigenze e priorità ambientali e la descrizione della metodologia per il calcolo del premio, delle ipotesi e dei parametri utilizzati come riferimento per i calcoli giustificativi dei costi aggiuntivi e della perdita di reddito derivanti dall'impegno dato.